

C (Disegno)

Legge federale sui sistemi d'informazione militari (LSIM)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 40 capoverso 2, 58 capoverso 2 e 60 capoverso 1 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del ... 2007²,

decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina il trattamento dei dati personali nei sistemi d'informazione dell'esercito e dell'amministrazione militare (sistemi d'informazione) da parte di:

- a. autorità federali e cantonali;
- b. comandanti e organi di comando dell'esercito (comandi militari);
- c. terzi che adempiono compiti in relazione con gli affari militari.

Art. 2 Principi per il trattamento dei dati

¹ Per l'adempimento dei loro compiti legali o contrattuali, gli organi e le persone incaricati dell'esecuzione della presente legge sono autorizzati a:

- a. utilizzare i numeri degli assicurati dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1946³ su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS);
- b. comunicare in forma elettronica dati personali, sempre che la trasmissione sia cifrata.

¹ RS 101

² FF 2007 ...

³ RS 831.10

² Gli organi e le persone presso i quali è consentito acquisire dati personali conformemente alla presente legge sono tenuti a comunicare gratuitamente i pertinenti dati personali su richiesta dell'organo competente.

³ Se l'organo competente chiede alla persona interessata dati la cui comunicazione è volontaria, esso rende attenta la persona interessata al carattere volontario della comunicazione.

⁴ Le immagini che mostrano persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare in servizio possono essere rese note senza l'autorizzazione delle persone interessate soltanto se esse non sono identificabili.

Art. 3 Sistema integrato dei sistemi d'informazione

¹ L'Aggruppamento Difesa gestisce un sistema integrato dei sistemi d'informazione seguenti:

- a. il Sistema di gestione del personale dell'esercito (art. 8 segg.);
- b. il Sistema d'informazione del reclutamento (art. 14 segg.);
- c. il Sistema d'informazione medica dell'esercito (art. 20 segg.);
- d. il Sistema d'informazione di medicina aeronautica (art. 26 segg.);
- e. il Sistema d'informazione del personale medico (art. 32 segg.);
- f. i sistemi d'informazione dei simulatori (art. 38 segg.);
- g. il Sistema d'informazione del Centro danni del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (art. 44 segg.);
- h. il Sistema d'informazione per il controllo di sicurezza relativo alle persone (art. 50 segg.);
- i. il Sistema d'informazione sulle armi personali (art. 56 segg.);
- j. il Sistema di gestione del Personale Difesa (art. 62 segg.);
- k. il Sistema di gestione del personale destinato al promovimento della pace (art. 68 segg.);
- l. il Sistema strategico d'informazione della logistica (art. 74 segg.).

² I sistemi sono connessi in maniera da consentire agli organi e alle persone incaricati dell'esecuzione della presente legge di:

- a. verificare con un'unica interrogazione se le persone di cui necessitano i dati per l'adempimento dei loro compiti legali o contrattuali sono registrate nei sistemi d'informazione del sistema integrato ai quali hanno accesso;
- b. trasferire da un sistema all'altro i dati personali di cui è autorizzata la tenuta in diversi sistemi d'informazione.

Art. 4 Trattamento dei dati nel quadro della cooperazione internazionale dell'esercito

¹ Nel quadro della cooperazione internazionale dell'esercito con autorità militari e comandi militari di altri Stati nonché con organizzazioni internazionali, le autorità militari e i comandi militari sono autorizzati a trattare dati personali nei sistemi d'informazione nella misura in cui ciò è previsto da una legge in senso formale o da un trattato internazionale approvato dall'Assemblea federale.

² Le autorità militari e i comandi militari di altri Stati nonché le organizzazioni internazionali sono autorizzati a consultare i dati personali nei sistemi d'informazione mediante procedura di richiamo automatizzata unicamente se ciò è previsto da una legge in senso formale o da un trattato internazionale approvato dall'Assemblea federale.

Art. 5 Trattamento dei dati per il controllo interno e in relazione con lavori di manutenzione

¹ Sempre che sia necessario per l'adempimento dei loro compiti di controllo, i servizi di controllo interni all'esercito e all'Amministrazione e i servizi o le persone appartenenti all'esercito o all'Amministrazione a cui incombe la verifica del rispetto delle prescrizioni in materia di protezione dei dati sono autorizzati a trattare dati personali nei sistemi d'informazione.

² Le persone incaricate di compiti di manutenzione e di programmazione sono autorizzate a trattare dati personali nei sistemi d'informazione soltanto nella misura in cui:

- a. ciò è assolutamente necessario per l'adempimento dei compiti; e
- b. la sicurezza dei dati è garantita.

Art. 6 Conservazione, cancellazione, archiviazione e distruzione dei dati

¹ I dati personali dei sistemi d'informazione sono conservati fino a quando lo richiede lo scopo del trattamento..

² I dati personali non più necessari vengono cancellati; i dati personali collegati tra loro sono cancellati in blocco non appena il periodo di conservazione è scaduto per tutti i dati personali.

³ I dati personali non più necessari e la relativa documentazione sono offerti all'Archivio federale per l'archiviazione. I dati personali e la documentazione che l'Archivio federale non giudica degni di essere archiviati vengono distrutti.

Art. 7 Anonimizzazione

I dati personali necessari per scopi statistici o di analisi degli impieghi devono essere anonimizzati.

Capitolo 2: Sistemi d'informazione**Sezione 1: Sistema di gestione del personale dell'esercito****Art. 8** Competenza

Il Sistema di gestione del personale dell'esercito (PISA) è gestito dallo Stato maggiore di condotta dell'esercito.

Art. 9 Compito

Il PISA serve all'adempimento dei compiti seguenti:

- a. la registrazione delle persone soggette all'obbligo di leva prima del reclutamento;
- b. l'ammissione al servizio militare delle Svizzere e degli Svizzeri all'estero;
- c. l'attribuzione e l'assegnazione di persone all'esercito;
- d. il controllo dell'adempimento dell'obbligo di prestare servizio militare;
- e. il controllo dell'impiego volontario nell'esercito;
- f. la pianificazione, la gestione e il controllo degli effettivi del personale dell'esercito;
- g. la pianificazione, l'esecuzione e il controllo di promozioni e nomine;
- h. la chiamata in servizio, il differimento di servizi d'istruzione, la dispensa o il congedo dal servizio d'appoggio e dal servizio attivo;
- i. il servizio dei morti e dei dispersi dell'esercito.

Art. 10 Dati

Il PISA contiene i seguenti dati personali delle persone soggette all'obbligo di leva, delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare, delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio civile e delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile nonché di civili assistiti dalla truppa oppure chiamati a partecipare a un impiego temporaneo dell'esercito:

- a. generalità;
- b. date desiderate dalle persone soggette all'obbligo di leva per il reclutamento e l'inizio dell'istruzione militare;
- c. decisioni in merito all'idoneità al servizio militare e di protezione civile, al profilo attitudinale e all'attribuzione;
- d. incorporazione, grado, funzione, istruzione, qualificazioni ed equipaggiamento nell'esercito e nella protezione civile;
- e. dati concernenti l'impiego nell'esercito e nella protezione civile;

- f. decisioni secondo gli articoli 3-6, 8, 13, 16-18, 19, 21-24, 61 e 145 della legge militare del 3 febbraio 1995⁴ nonché sull'ammissione al servizio civile;
- g. dati di controllo su ricerche in caso di luogo di soggiorno sconosciuto e su congedi all'estero autorizzati;
- h. dati concernenti l'esecuzione del controllo di sicurezza relativo alle persone;
- i. dati concernenti azioni, decisioni e misure successive di diritto penale;
- j. dati comunicati volontariamente;
- k. dati che servono al controllo delle pratiche;
- l. dati per il servizio dei morti e dei dispersi.

Art. 11 Acquisizione

Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito e i comandanti di circondario acquisiscono i dati personali per il PISA presso:

- a. le persone interessate o i loro rappresentanti legali;
- b. gli uffici del controllo degli abitanti;
- c. i comandi militari';
- d. le unità amministrative competenti della Confederazione e dei Cantoni;
- e. le autorità penali civili e militari nonché le autorità preposte alla giurisdizione amministrativa;
- f. i superiori militari e, previo consenso delle persone interessate, i superiori civili;
- g. le persone di referenza indicate dagli interessati.

Art. 12 Comunicazione

¹ Nel quadro dei compiti legali, lo Stato maggiore di condotta dell'esercito rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati personali del PISA agli organi seguenti:

- a. alle autorità militari;
- b. ai comandi militari';
- c. agli organi della Confederazione e dei Cantoni competenti per la riscossione della tassa d'esenzione;
- d. alla Giustizia militare;
- e. all'organo d'esecuzione del servizio civile.

² Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito comunica i dati personali del PISA agli organi seguenti:

⁴ RS 510.10

- a. alle autorità istruttorie penali e alle autorità di perseguimento penale, sempre che ciò sia necessario per l'istruttoria e la gravità o la natura del reato giustifichi l'informazione oppure se durante il servizio militare è stato commesso un reato sottoposto alla giurisdizione civile;
- b. all'assicurazione militare, sempre che ciò sia necessario per il trattamento di casi assicurativi;
- c. ad associazioni militari e società di tiro: l'indirizzo, il grado e l'incorporazione di persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare, per favorire nuove adesioni e la sottoscrizione di abbonamenti nonché per le attività fuori del servizio;
- d. ai media: il nome, il grado e l'incorporazione in occasione di promozioni e nomine;
- e. a terzi, sempre che ciò sia necessario per l'adempimento dei loro compiti legali o contrattuali;
- f. all'organo della Confederazione competente per il casellario giudiziale federale: le generalità necessarie per l'adempimento dell'obbligo di notifica giusta l'articolo 360^{bis} capoverso 2^{bis} del Codice penale svizzero⁵;
- g. per contrassegnare le uniformi e il materiale personale: il cognome, il nome e, per il materiale personale, anche il numero d'assicurato AVS.

³ I militari possono in ogni momento far bloccare, mediante comunicazione scritta allo Stato maggiore di condotta dell'esercito, la comunicazione dei dati di cui al capoverso 2 lettere c-d.

Art. 13 Conservazione

¹ I dati del PISA su azioni, decisioni e misure successive di diritto penale possono essere conservati soltanto se, sulla base di tali dati:

- a. è stata emanata, conformemente all'articolo 21 della legge militare del 3 febbraio 1995⁶, una decisione sul non reclutamento, sull'esclusione o sulla degradazione per condanna penale;
- b. è stata emanata una decisione sull'attitudine alla promozione o alla nomina nel senso dell'articolo 103 della legge militare del 3 febbraio 1995; oppure
- c. in occasione del controllo di sicurezza relativo alle persone la dichiarazione di sicurezza non è stata rilasciata o è stata vincolata a riserve.

² I rimanenti dati personali del PISA sono conservati, fatto salvo il capoverso 3, sino al proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare.

³ Per i dati personali seguenti si applica un termine di conservazione più breve:

- a. i dati del tiro obbligatorio fuori del servizio, che sono conservati per cinque anni dal momento della loro iscrizione;

⁵ RS 311.0

⁶ RS 510.10

- b. i dati relativi allo svincolo dalla cittadinanza svizzera e relativi al decesso, che sono tenuti fino all'anno in cui le persone interessate sarebbero comunque state prosciolte dall'obbligo di prestare servizio militare per motivi d'età;
- c. i dati comunicati volontariamente giusta l'articolo 10 lettera j, che sono distrutti se le persone interessate lo richiedono.

Sezione 2: Sistema d'informazione del reclutamento

Art. 14 Competenza

Il Sistema d'informazione del reclutamento (ITR) è gestito dallo Stato maggiore di condotta dell'esercito.

Art. 15 Compito

L'ITR serve all'esecuzione del reclutamento delle persone soggette all'obbligo di leva e del personale previsto per il promovimento della pace.

Art. 16 Dati

¹ L'ITR contiene i seguenti dati personali delle persone soggette all'obbligo di leva e del personale previsto per il promovimento della pace:

- a. generalità;
- b. date desiderate dai reclutati per l'inizio dell'istruzione militare o del perfezionamento;
- c. decisioni in merito all'idoneità al servizio militare e di protezione civile, al profilo attitudinale e all'attribuzione;
- d. dati comunicati volontariamente;
- e. dati che servono al controllo delle pratiche.

² L'ITR contiene inoltre i dati seguenti, rilevati in occasione del reclutamento mediante esami, test e colloqui come basi per le decisioni di cui al capoverso 1 lettera c, concernenti:

- a. lo stato di salute: anamnesi, elettrocardiogramma, funzione polmonare, udito e vista nonché test d'intelligenza, test di comprensione di testi e questionario per l'individuazione di malattie psichiche e, inoltre, su base volontaria, esami di laboratorio e radiologici;
- b. le attitudini fisiche: la condizione fisica, considerata nelle sue componenti di resistenza, forza, velocità, nonché la capacità di coordinamento conformemente a criteri di medicina sportiva;
- c. le attitudini intellettuali e la personalità: attitudini intellettuali generali, capacità di risolvere problemi, capacità di concentrazione e d'attenzione, flessibilità, scrupolosità e autoconsapevolezza nonché disposizione all'azione;
- d. la psiche: grado di assenza di disturbi ansiosi, autoconsapevolezza, resistenza allo stress, stabilità emotiva e socievolezza;

- e. la competenza sociale: comportamento e sensibilità di cui le persone soggette all'obbligo di leva danno prova nella società, nella comunità e nel gruppo;
- f. l'idoneità: esami attitudinali specifici finalizzati all'accertamento dell'idoneità a esercitare determinate funzioni, nella misura in cui tale idoneità non risulti dal profilo attitudinale generale secondo le lettere a-e;
- g. il potenziale di base per funzioni quadro: per un impiego come sottufficiali, sottufficiali superiori o ufficiali;
- h. gli interessi personali relativi all'adempimento dell'obbligo di prestare servizio militare.

Art. 17 Acquisizione

Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito acquisisce i dati personali per l'ITR presso:

- a. le persone interessate o i loro rappresentanti legali;
- b. gli uffici del controllo degli abitanti;
- c. i comandi di circondario dei Cantoni;
- d. gli organi e le persone incaricate del reclutamento;
- e. le persone di referenza indicate dagli interessati.

Art. 18 Comunicazione

¹ Nel quadro dei compiti legali, lo Stato maggiore di condotta dell'esercito rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati personali dell'ITR agli organi e ai medici incaricati del reclutamento.

² Nel quadro dei compiti legali, lo Stato maggiore di condotta dell'esercito comunica le decisioni in merito all'idoneità al servizio militare e di protezione civile agli organi seguenti:

- a. alle autorità militari e ai comandi militari³ competenti per la tenuta dei controlli o l'istruzione militari;
- b. agli organi della Confederazione e dei Cantoni competenti per la riscossione della tassa d'esenzione;
- c. all'organo d'esecuzione del servizio civile, limitatamente alle persone che hanno presentato una domanda di ammissione al servizio civile.

³ Inoltre, lo Stato maggiore di condotta dell'esercito comunica alle autorità militari e ai comandi militari³ competenti per la tenuta dei controlli o l'istruzione militari il profilo attitudinale e l'attribuzione.

⁴ I risultati dei test psicologici di cui all'articolo 16 capoverso 2 lettere d-e possono essere comunicati soltanto sotto forma di valori numerici. La comunicazione dei rimanenti dati sanitari è fondata sull'articolo 24.

⁵ I dati personali necessari per scopi di ricerca devono essere anonimizzati prima della comunicazione.

Art. 19 Conservazione

I dati personali dell'ITR sono trasmessi ai destinatari di cui all'articolo 18 e cancellati nell'ITR entro una settimana dalla conclusione del reclutamento.

Sezione 3: Sistema d'informazione medica dell'esercito**Art. 20** Competenza

Il Sistema d'informazione medica dell'esercito (MEDISA) è gestito dall'organo competente per il servizio sanitario dell'esercito.

Art. 21 Compito

Il MEDISA serve all'adempimento dei compiti seguenti:

- a. il trattamento dei dati finalizzati all'apprezzamento dell'idoneità al servizio e dell'idoneità a prestare servizio delle persone soggette all'obbligo di leva, delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile;
- b. l'assistenza medica dei militari durante un servizio militare e di civili chiamati a partecipare a un impiego temporaneo dell'esercito.

Art. 22 Dati

¹ Il MEDISA contiene i dati sanitari necessari per:

- a. l'apprezzamento medico e psicologico dell'idoneità al servizio e dell'idoneità a prestare servizio nonché per le cure mediche delle persone soggette all'obbligo di leva e all'obbligo di prestare servizio militare;
- b. l'apprezzamento medico e psicologico dell'idoneità al servizio delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile.

² Sono dati sanitari:

- a. i dati del questionario medico consegnato durante la manifestazione informativa;
- b. i dati relativi allo stato di salute e alle caratteristiche psichiche;
- c. i certificati e le perizie medici;
- d. i certificati e i pareri di specialisti non medici;
- e. altri dati relativi alla persona che si riferiscono allo stato di salute fisico o mentale delle persone sottoposte all'apprezzamento o in cura.

³ Il MEDISA contiene inoltre i seguenti dati delle persone soggette all'obbligo di leva, delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare, delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile nonché di civili assistiti dalla truppa oppure chiamati a partecipare a un impiego temporaneo dell'esercito:

- a. generalità;

- b. decisioni in merito all'idoneità al servizio militare e di protezione civile, al profilo attitudinale e all'attribuzione;
- c. incorporazione, grado, funzione e istruzione nell'esercito e nella protezione civile;
- d. dati comunicati volontariamente;
- e. dati che servono al controllo delle pratiche;
- f. documenti ufficiali;
- g. corrispondenza con le persone sottoposte all'apprezzamento nonché con gli organi e i medici coinvolti.

Art. 23 Acquisizione

L'organo competente per il servizio sanitario dell'esercito acquisisce i dati per il MEDISA presso:

- a. le persone interessate o i loro rappresentanti legali;
- b. le unità amministrative competenti della Confederazione e dei Cantoni;
- c. i medici curanti e i medici incaricati di una perizia;
- d. le persone di referenza indicate dagli interessati.

Art. 24 Comunicazione

¹ Nel quadro dei compiti legali, l'organo competente per il servizio sanitario dell'esercito rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del MEDISA agli organi e alle persone seguenti:

- a. al medico in capo dell'esercito;
- b. ai medici competenti per l'apprezzamento dell'idoneità al servizio e dell'idoneità a prestare servizio nonché per le cure e al loro personale ausiliario.

² Nel quadro dei compiti legali, l'organo competente per il servizio sanitario dell'esercito comunica i dati sanitari agli organi seguenti:

- a. ai medici civili che hanno in cura le persone interessate o che sono incaricati di una pertinente perizia, sempre che al riguardo le persone interessate abbiano espresso il loro consenso per scritto;
- b. ai tribunali civili e militari nonché alle autorità preposte alla giurisdizione amministrativa nel quadro di procedure giudiziarie e amministrative, sempre che secondo il diritto procedurale per il singolo caso sussista un obbligo d'informazione per i medici;
- c. alle autorità della Confederazione e dei Cantoni competenti per la riscossione della tassa d'esenzione, sempre che ciò sia necessario per l'esenzione dall'assoggettamento secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera b della legge

federale del 12 giugno 1959⁷ sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO);

- d. all'assicurazione militare, sempre che ciò sia necessario per il trattamento di casi assicurativi;
- e. ai medici incaricati dalle autorità del servizio civile, sempre che ciò sia necessario per visite mediche e misure secondo l'articolo 33 della legge federale del 6 ottobre 1995⁸ sul servizio civile.

³ Nel quadro dei compiti legali, l'organo competente per il servizio sanitario dell'esercito comunica le decisioni in merito all'idoneità al servizio militare e al servizio di protezione civile agli organi seguenti:

- a. alle autorità militari e ai comandi militari' competenti per la tenuta dei controlli o l'istruzione;
- b. agli organi della Confederazione e dei Cantoni competenti per la riscossione della tassa d'esenzione.

⁴ Nel quadro dei compiti legali, l'organo competente per il servizio sanitario dell'esercito comunica all'organo d'esecuzione del servizio civile:

- a. le decisioni in merito all'idoneità al servizio militare e al servizio di protezione civile di persone che hanno presentato una domanda di ammissione al servizio civile;
- b. le decisioni in merito alla capacità lavorativa di persone soggette all'obbligo di prestare servizio civile.

Art. 25 Conservazione

¹ I dati sanitari sono conservati per dieci anni dal momento del proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare della rispettiva classe d'età.

² I dati di civili assistiti dalla truppa o chiamati a partecipare a un impiego temporaneo dell'esercito sono distrutti al termine del periodo d'assistenza o dell'impiego.

Sezione 4: Sistema d'informazione di medicina aeronautica

Art. 26 Competenza

Il Sistema d'informazione di medicina aeronautica è gestito dall'Istituto di medicina aeronautica.

Art. 27 Compito

Il Sistema d'informazione di medicina aeronautica serve all'adempimento dei compiti seguenti:

⁷ RS 661

⁸ RS 824.0

- a. l'accertamento dell'idoneità dei candidati all'istruzione aeronautica preparatoria e degli aspiranti che intendono far parte del personale volante dell'esercito;
- b. la verifica periodica dell'idoneità medica al volo degli aspiranti che intendono far parte del personale volante dell'esercito e dei membri del personale volante dell'esercito;
- c. l'assistenza, nel campo della medicina aeronautica e della psicologia aeronautica, del personale volante dell'esercito;
- d. l'accertamento e la verifica periodica dell'idoneità medica al volo dei piloti civili che eseguono voli con velivoli militari;
- e. l'accertamento dell'idoneità medica al volo di militari e civili per voli passeggeri con velivoli militari che dispongono di un seggiolino eiettabile;
- f. l'accertamento dell'idoneità di persone che si candidano come personale militare delle Forze aeree o di gruppi di specialisti;
- g. l'esame della salute degli alti ufficiali superiori delle Forze aeree e di membri di gruppi di specialisti;
- h. l'accertamento dell'idoneità dei militari per l'istruzione di stato maggiore generale;
- i. l'accertamento dell'idoneità di civili per un impiego nell'esercito oppure per attività nell'aviazione civile.

Art. 28 Dati

Il Sistema d'informazione di medicina aeronautica contiene i dati personali seguenti:

- a. generalità;
- b. incorporazione, grado, funzione e istruzione nell'esercito;
- c. dati sanitari necessari per i compiti di cui all'articolo 27, segnatamente:
 1. il questionario medico consegnato durante la manifestazione informativa,
 2. i dati medici e psicologici sullo stato di salute,
 3. i risultati di esami medico-tecnici e di test medico-psicologici,
 4. altri dati che si riferiscono allo stato di salute fisico o mentale delle persone sottoposte all'apprezzamento o in cura;
- d. dati comunicati volontariamente;
- e. dati che servono al controllo delle pratiche.

Art. 29 Acquisizione

L'Istituto di medicina aeronautica acquisisce i dati per il Sistema d'informazione di medicina aeronautica presso:

- a. le persone interessate o i loro rappresentanti legali;

- b. le unità amministrative competenti della Confederazione e dei Cantoni;
- c. i medici curanti e i medici incaricati di una perizia;
- d. le persone di referenza indicate dagli interessati.

Art. 30 Comunicazione

¹ Nel quadro dei compiti legali, l'Istituto di medicina aeronautica rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del Sistema d'informazione di medicina aeronautica agli organi e alle persone seguenti:

- a. al medico in capo dell'esercito;
- b. ai medici competenti per l'apprezzamento dell'idoneità al servizio e dell'idoneità a prestare servizio nonché per le cure e al loro personale ausiliario.

² L'Istituto di medicina aeronautica concede agli organi e alle persone seguenti di consultare i dati medico-aeronautici:

- a. in presenza di medici o psicologi dell'organo competente: ai medici curanti e ai medici incaricati di una perizia nonché ai medici dell'assicurazione militare;
- b. nei casi di ricorso: al medico in capo dell'esercito.

Art. 31 Conservazione

¹ L'Istituto di medicina aeronautica conserva i dati medici e psicologici in un archivio particolare.

² I dati sono conservati:

- a. sino al proscioglimento dal servizio di volo della persona interessata;
- b. durante cinque anni negli altri casi.

Sezione 5: Sistema d'informazione del personale medico

Art. 32 Competenza

Il Sistema d'informazione del personale medico è gestito dall'organo competente per il servizio sanitario dell'esercito.

Art. 33 Compito

Il Sistema d'informazione del personale medico serve per l'assegnazione del personale medico nel quadro del servizio sanitario coordinato.

Art. 34 Dati

Il Sistema d'informazione del personale medico contiene i dati personali seguenti:

- a. generalità;

- b. incorporazione, grado, funzione, istruzione, qualificazioni ed equipaggiamento nell'esercito e nella protezione civile;
- c. dati concernenti l'impiego nell'esercito e nella protezione civile;
- d. dati concernenti lo statuto militare secondo gli articoli 3-6, 8, 13, 16-18, 19, 21-24, 61 e 145 della legge militare del 3 febbraio 1995⁹ nonché l'ammissione al servizio civile;
- e. dati del personale medico nel senso della legge federale del 19 dicembre 1877¹⁰ sulla libera circolazione del personale medico, indispensabili per garantire il funzionamento medico e tecnico delle installazioni del servizio sanitario e del servizio veterinario nonché dei servizi di salvataggio e di emotrasfusione della sanità pubblica;
- f. dati comunicati volontariamente;
- g. dati che servono al controllo delle pratiche.

Art. 35 Acquisizione

L'organo competente per il servizio sanitario dell'esercito acquisisce i dati personali per il Sistema d'informazione del personale medico presso:

- a. le persone interessate o i loro rappresentanti legali;
- b. i comandi militari¹;
- c. le unità amministrative competenti della Confederazione e dei Cantoni;
- d. le persone di referenza indicate dagli interessati;
- e. le associazioni dei medici, dei dentisti, dei farmacisti e dei veterinari;
- f. le associazioni e le federazioni del rimanente personale medico.

Art. 36 Comunicazione

¹ L'organo competente per il servizio sanitario dell'esercito rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati personali del Sistema d'informazione del personale medico agli organi e alle persone competenti per l'assegnazione del personale medico nel quadro del servizio sanitario coordinato.

² Nel quadro dei compiti legali, l'organo competente per il servizio sanitario dell'esercito comunica i dati relativi al personale medico alle unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni competenti per l'assegnazione del personale medico.

Art. 37 Conservazione

I dati personali sono conservati fintanto che è possibile l'assegnazione del personale medico nel quadro del servizio sanitario coordinato.

⁹ RS 510.10

¹⁰ RS 811.11

Sezione 6: Sistemi d'informazione dei simulatori**Art. 38** Competenza

I sistemi d'informazione dei simulatori sono gestiti dall'Aggruppamento Difesa e dai comandi militari.

Art. 39 Compito

I sistemi d'informazione dei simulatori servono ad appoggiare l'istruzione e la qualificazione di militari nonché di civili chiamati a partecipare a un impiego temporaneo nell'esercito.

Art. 40 Dati

I sistemi d'informazione dei simulatori contengono i dati personali seguenti:

- a. generalità;
- b. incorporazione, grado, funzione, istruzione, qualificazioni ed equipaggiamento nell'esercito;
- c. dati concernenti le istruzioni assolate ai simulatori;
- d. dati che servono al controllo delle pratiche.

Art. 41 Acquisizione

Gli organi e le persone competenti acquisiscono i dati personali per i sistemi d'informazione dei simulatori presso:

- a. le persone interessate;
- b. i comandi militari;
- c. i superiori militari.

Art. 42 Comunicazione

¹ Nel quadro dei compiti legali, gli organi e le persone competenti rendono accessibili mediante procedura di richiamo i dati personali dei sistemi d'informazione dei simulatori agli organi e alle persone seguenti:

- a. agli organi e alle persone competenti per l'esercizio dei simulatori;
- b. agli organi e alle persone competenti per l'istruzione e le qualificazioni.

² Gli organi e le persone competenti comunicano i dati personali dei sistemi d'informazione dei simulatori:

- a. alla truppa, sotto forma di graduatorie, nella misura in cui i dati personali sono essenziali per tali graduatorie;
- b. agli organi e alle persone competenti per l'acquisto e la consegna di distinzioni.

Art. 43 Conservazione

¹ I dati personali dei sistemi d'informazione dei simulatori sono cancellati al termine del servizio d'istruzione.

² Nel caso di militari che si allenano regolarmente sui medesimi simulatori, i dati personali relativi agli allenamenti possono essere conservati per cinque anni al massimo dalla conclusione degli stessi.

Sezione 7: Sistema d'informazione del Centro danni DDPS**Art. 44** Competenza

Il Sistema d'informazione del Centro danni DDPS è gestito dall'organo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport competente per la liquidazione dei casi di danno e di pretese in materia di responsabilità civile di cui agli articoli 134-139 della legge militare del 3 febbraio 1995¹¹.

Art. 45 Compito

Il Sistema d'informazione del Centro danni DDPS serve al trattamento di dati personali nell'ambito dell'esecuzione delle procedure di cui all'articolo 142 della legge militare del 3 febbraio 1995¹².

Art. 46 Dati

Il Sistema d'informazione del Centro danni DDPS contiene i dati personali seguenti:

- a. generalità dei danneggiati e degli autori dei danneggiamenti;
- b. dati sanitari relativi ai danneggiati e agli autori di danneggiamenti;
- c. dati concernenti l'evento dannoso;
- d. dati concernenti l'ammontare del danno;
- e. accertamenti di periti.

Art. 47 Acquisizione dei dati

Il Centro danni DDPS acquisisce i dati personali per il suo sistema d'informazione presso:

- a. le persone interessate o i loro rappresentanti legali;
- b. i comandi militari;
- c. le unità amministrative competenti della Confederazione e dei Cantoni;
- d. i medici curanti e i medici incaricati di una perizia;
- e. le autorità penali civili e militari nonché le autorità preposte alla giurisdizione amministrativa;

¹¹ RS 510.10

¹² RS 510.10

- f. i superiori militari e, previo consenso delle persone interessate, i superiori civili;
- g. i periti;
- h. le persone di referenza indicate dagli interessati.

Art. 48 Comunicazione

¹ Nel quadro dei compiti legali, il Centro danni DDPS rende accessibili ai suoi collaboratori, mediante procedura di richiamo, i dati personali del suo sistema d'informazione.

² Il Centro danni DDPS comunica i dati personali necessari a terzi che per suo incarico partecipano alla liquidazione di casi di danno e di pretese in materia di responsabilità civile.

Art. 49 Conservazione

I dati personali del Sistema d'informazione del Centro danni DDPS sono conservati per dieci anni dalla chiusura delle procedure con decisione passata in giudicato.

Sezione 8: Sistema d'informazione per il controllo di sicurezza relativo alle persone

Art. 50 Competenza

Il Sistema d'informazione per il controllo di sicurezza relativo alle persone (SIBAD) è gestito dall'organo dell'Aggruppamento Difesa competente per l'esecuzione dei controlli di sicurezza relativi alle persone (organo specialistico).

Art. 51 Compito

Il SIBAD serve all'esecuzione dei controlli di sicurezza relativi alle persone.

Art. 52 Dati

Il SIBAD contiene i dati personali seguenti:

- a. generalità;
- b. livello di controllo proposto;
- c. consenso della persona interessata al controllo, con la data;
- d. stato di elaborazione del controllo;
- e. dati rilevati per il controllo;
- f. risultato del controllo di sicurezza relativo alle persone, con la data.

Art. 53 Acquisizione

L'organo specialistico acquisisce i dati personali per il SIBAD presso:

- a. le persone interessate o i loro rappresentanti legali;
- b. i comandi militari;
- c. le unità amministrative competenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;
- d. le autorità istruttorie penali e le autorità di perseguimento penale civili e militari nonché le autorità preposte alla giurisdizione amministrativa;
- e. le autorità estere di sicurezza;
- f. i superiori militari e, previo consenso delle persone interessate, i superiori civili;
- g. i terzi indicati dagli interessati.

² Nel quadro dei suoi compiti legali, l'organo specialistico ha accesso, mediante procedura di richiamo, ai registri e alle banche dati seguenti:

- a. registro nazionale di polizia;
- b. casellario giudiziale informatizzato;
- c. sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato;
- d. sistema d'informazione di polizia concernente la violenza in occasione di manifestazioni sportive (banca dati sulla tifoseria violenta).

³ Ulteriori dati personali presenti in registri e in banche dati della Confederazione e dei Cantoni e per i quali non ha alcun diritto d'accesso diretto possono essere richiesti dall'organo specialistico agli organi di sicurezza della Confederazione o alle pertinenti autorità cantonali. Quest'ultimi possono autorizzare l'organo specialistico ad accedere direttamente, mediante una procedura di richiamo automatizzata, ai propri registri e alle proprie banche dati.

Art. 54 Comunicazione

¹ Nel quadro dei compiti legali, l'organo specialistico rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati personali del SIBAD agli organi seguenti:

- a. all'organo specialistico della Confederazione competente per i controlli di sicurezza relativi alle persone;
- b. all'organo competente per la sicurezza industriale del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport;
- c. agli organi incaricati – presso la Confederazione, i Cantoni, i gestori delle centrali nucleari e terzi – dell'avvio dei controlli di sicurezza relativi alle persone e che hanno presentato una pertinente richiesta.

² L'organo specialistico comunica il risultato dei controlli di sicurezza relativi alle persone agli organi e alle persone seguenti:

- a. alla persona interessata;
- b. all'organo che ha disposto il controllo di sicurezza relativo alle persone;

- c. al datore di lavoro della persona interessata, sempre che il controllo di sicurezza relativo alle persone abbia avuto luogo nel quadro di una collaborazione a un progetto classificato nel settore della sicurezza interna o esterna;
- d. nei casi di ricorso: a terzi legittimati a ricorrere.

³ L'organo specialistico può comunicare elettronicamente a organi della Confederazione i seguenti dati personali di controlli di sicurezza relativi alle persone, per l'ulteriore utilizzazione in sistemi di sicurezza, se per la loro attività detti organi devono fondarsi sui dati personali di controlli di sicurezza relativi alle persone e se i dati personali non sono pregiudizievoli per la persona interessata:

- a. generalità;
- b. livello di controllo;
- c. risultato del controllo di sicurezza relativo alle persone, con la data.

Art. 55 Conservazione

¹ L'organo specialistico distrugge senza indugio i dati personali:

- a. che si fondano su presunzioni o semplici sospetti;
- b. che non corrispondono allo scopo del trattamento;
- c. il cui trattamento non è ammesso per altri motivi; oppure
- d. che sono errati.

² L'organo specialistico conserva i dati personali fintanto che la persona interessata occupa il posto, esercita la funzione oppure elabora il mandato, ma al massimo per dieci anni.

Sezione 9: Sistema d'informazione sulle armi personali

Art. 56 Competenza

Il Sistema d'informazione sulle armi personali è gestito dalla Base logistica dell'esercito.

Art. 57 Compito

Il Sistema d'informazione sulle armi personali serve alla registrazione e al controllo delle armi personali e delle armi in prestito consegnate.

Art. 58 Dati

Il Sistema d'informazione sulle armi personali contiene i dati personali seguenti:

- a. generalità della persona che ha ricevuto in consegna l'arma;
- b. genere, tipo e numero dell'arma;
- c. data della consegna dell'arma;

- d. motivo della consegna dell'arma;
- e. data dell'ultimo controllo dell'arma.

Art. 59 Acquisizione

La Base logistica dell'esercito acquisisce i dati personali per il Sistema d'informazione sulle armi personali presso:

- a. le persone interessate o i loro rappresentanti legali;
- b. le unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni competenti per la consegna, il controllo e il ritiro di armi in prestito.

Art. 60 Comunicazione

¹ Nel quadro dei compiti legali, la Base logistica dell'esercito rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati personali del Sistema d'informazione sulle armi personali alle unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni competenti per la consegna, il controllo e il ritiro di armi.

² La Base logistica dell'esercito comunica i dati personali del Sistema d'informazione sulle armi personali agli organi e alle persone seguenti:

- a. alle autorità istruttorie penali e alle autorità di perseguimento penale, sempre che ciò sia necessario per l'istruttoria e la gravità o la natura del reato giustifichi l'informazione oppure se durante il servizio militare è stato commesso un reato sottoposto alla giurisdizione civile;
- b. all'assicurazione militare, sempre che ciò sia necessario per il trattamento di casi assicurativi;
- c. a terzi, sempre che ciò sia necessario per l'adempimento dei loro compiti legali o contrattuali.

Art. 61 Conservazione

I dati personali sono tenuti nel Sistema d'informazione sulle armi personali fino al ritiro o alla restituzione della pertinente arma.

Sezione 10: Sistema di gestione del Personale Difesa**Art. 62** Scopo

Il Sistema di gestione del Personale Difesa (GPD), relativo al proprio personale civile e militare, è gestito dall'Aggruppamento Difesa nella misura in cui il Sistema di gestione del personale dell'Amministrazione federale (BV PLUS) non è in grado di trattare i dati personali necessari.

Art. 63 Compito

Il GPD serve all'adempimento dei compiti seguenti:

- a. reclutamento, pianificazione e pianificazione dell'impiego del personale;
- b. sviluppo dei quadri e del personale;
- c. controllo del personale.

Art. 64 Dati

Il GPD contiene i dati personali seguenti:

- a. generalità;
- b. dati concernenti il rapporto di lavoro, il luogo di lavoro, la categoria di personale e la valutazione della funzione;
- c. incorporazione, grado, funzione, istruzione, qualificazioni ed equipaggiamento nell'esercito e nella protezione civile;
- d. dati concernenti l'impiego nell'esercito e nella protezione civile;
- e. dati concernenti lo statuto militare secondo gli articoli 3-6, 8, 13, 16-18, 19, 21-24, 61 e 145 della legge militare del 3 febbraio 1995¹³ nonché l'ammissione al servizio civile;
- f. dati concernenti la carriera professionale;
- g. dati concernenti formazioni e perfezionamenti professionali nonché assessment assolti;
- h. dati concernenti le conoscenze di lingue straniere;
- i. dati concernenti l'organizzazione e il piano dei posti in organico dell'Aggruppamento Difesa;
- j. piano dei servizi con i dati concernenti gli impieghi e le istruzioni pianificati nonché le assenze per ferie;
- k. dati per il calcolo degli stipendi;
- l. dati comunicati volontariamente;
- m. dati che servono al controllo delle pratiche.

Art. 65 Acquisizione

¹L'Aggruppamento Difesa acquisisce i dati personali per il GPD presso:

- a. le persone interessate o i loro rappresentanti legali;
- b. i comandi militari;
- c. le unità amministrative competenti della Confederazione e dei Cantoni;
- d. i superiori militari e civili;
- e. le persone di referenza indicate dagli interessati.

¹³ RS 510.10

² I dati personali di cui all'articolo 64 lettere a, b e j possono essere messi a disposizione del GPD a partire dal BV PLUS mediante procedura di richiamo.

Art. 66 Comunicazione

¹ Nel quadro dei compiti legali, l'Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati personali del GPD agli organi e alle persone seguenti:

- a. agli organi specialistici del personale dell'Aggruppamento Difesa;
- b. alle persone competenti per la gestione degli impieghi e delle carriere del personale militare;
- c. ai superiori di linea delle persone interessate incaricati dei compiti di cui all'articolo 63.

² L'Aggruppamento Difesa comunica i dati personali del GPD agli organi e alle persone dell'Aggruppamento Difesa autorizzate ad adottare decisioni nel quadro dei compiti di cui all'articolo 63.

Art. 67 Conservazione

¹ I dati personali del GPD sono conservati per cinque anni al massimo dal termine dell'impiego presso l'Aggruppamento Difesa.

² I dati personali di candidati che non sono stati assunti sono distrutti al più tardi dopo sei mesi.

Sezione 11: Sistema di gestione del personale destinato al promovimento della pace

Art. 68 Competenza

Il Sistema di gestione del personale destinato al promovimento della pace (PERMAFRI) è gestito dallo Stato maggiore di condotta dell'esercito.

Art. 69 Compito

Il PERMAFRI serve alla gestione del personale destinato al promovimento della pace.

Art. 70 Dati

Il PERMAFRI contiene i dati personali seguenti:

- a. generalità;
- b. risultati del reclutamento per il servizio di promovimento della pace;
- c. incorporazione, grado, funzione, istruzione e qualificazioni nell'esercito e nella protezione civile;
- d. dati concernenti l'impiego nell'esercito e nella protezione civile;

- e. dati sanitari:
 - 1. dati medici e psicologici sullo stato di salute,
 - 2. risultati di esami medico-tecnici e di test medico-psicologici,
 - 3. altri dati relativi alla persona che si riferiscono allo stato di salute fisico o mentale delle persone sottoposte all'apprezzamento o in cura;
- f. numero del passaporto;
- g. curriculum professionale e militare;
- h. indirizzo di residenza e indirizzo per casi urgenti;
- i. dati sui rapporti di lavoro, segnatamente contratto di lavoro, descrizione del posto o decisioni fondate su una valutazione del personale;
- j. qualificazioni delle persone interessate rilasciate dalle organizzazioni partner;
- k. dati concernenti l'esecuzione e i risultati dei controlli di sicurezza relativi alle persone;
- l. dati di cui agli articoli 27 e 28 della legge sul personale federale del 24 marzo 2000¹⁴;
- m. dati comunicati volontariamente;
- n. dati che servono al controllo delle pratiche;
- o. dati per il servizio dei morti e dei dispersi;
- p. l'appartenenza religiosa.

Art. 71 Acquisizione

Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito acquisisce i dati personali per il PERMAFRI presso:

- a. le persone interessate o i loro rappresentanti legali;
- b. i comandi militari;
- c. le unità amministrative competenti della Confederazione e dei Cantoni;
- d. i medici curanti e i medici incaricati di una perizia;
- e. i superiori militari e, previo consenso delle persone interessate, i superiori civili;
- f. le persone di riferimento indicate dagli interessati;
- g. le organizzazioni partner presso le quali sono impiegate le persone interessate.

¹⁴ RS 172.220.1

Art. 72 Comunicazione

¹ Nel quadro dei compiti legali, lo Stato maggiore di condotta dell'esercito rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati personali del PERMAFRI agli organi e alle persone dell'Aggruppamento Difesa competenti per il reclutamento, l'istruzione e l'impiego del personale destinato al promovimento della pace.

² Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito comunica i dati personali del PERMAFRI agli organi seguenti:

- a. alle autorità istruttorie penali e alle autorità di perseguimento penale, sempre che ciò sia necessario per l'istruttoria e la gravità o la natura del reato giustifichi l'informazione oppure se durante il servizio militare è stato commesso un reato sottoposto alla giurisdizione civile;
- b. all'assicurazione militare, sempre che ciò sia necessario per il trattamento di casi assicurativi;
- c. a terzi, sempre che ciò sia necessario per l'adempimento dei loro compiti legali.

Art. 73 Conservazione

I dati personali del PERMAFRI sono conservati al massimo per cinque anni dall'ultimo impiego o, se non ha avuto luogo alcun impiego, dal reclutamento per il servizio di promovimento della pace.

Sezione 12: Sistema strategico d'informazione della logistica**Art. 74** Competenza

Il Sistema strategico d'informazione della logistica (SISLOG) è gestito dalla Base logistica dell'esercito.

Art. 75 Compito

Il SISLOG serve all'adempimento dei compiti seguenti:

- a. l'approntamento di dati personali logistici per tutti i compiti della logistica dell'esercito;
- b. l'approntamento di una base di dati personali per il fabbisogno d'informazioni logistiche di altri organi autorizzati;
- c. lo scambio di dati personali tra i sistemi d'informazione di cui all'articolo 3.

Art. 76 Dati

Il SISLOG contiene i dati personali seguenti:

- a. generalità delle persone soggette all'obbligo di leva e dei militari;
- b. incorporazione, grado, funzione, istruzione, qualificazioni ed equipaggiamento nell'esercito e nella protezione civile;

- c. dati concernenti l'impiego nell'esercito e nella protezione civile;
- d. altri dati nella misura e fintanto che sono necessari per l'adempimento dello scopo di cui all'articolo 75 lettera c.

Art. 77 Acquisizione

La Base logistica dell'esercito acquisisce i dati personali per il SISLOG presso:

- a. i comandi militari;
- b. le unità amministrative competenti della Confederazione e dei Cantoni;
- c. i sistemi d'informazione giusta la presente legge.

Art. 78 Comunicazione

¹ Nel quadro dei compiti legali, la Base logistica dell'esercito rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati personali del SISLOG agli organi e alle persone seguenti:

- a. ai comandi militari;
- b. alle unità amministrative competenti della Confederazione e dei Cantoni;
- c. agli organi e alle persone competenti per i compiti di cui all'articolo 75 lettera c.

Art. 79 Conservazione

I dati personali sono conservati nel SISLOG fintanto che non sono più necessari per i compiti di cui all'articolo 75.

Sezione 13: Mezzi di sorveglianza**Art. 80** Principi

¹ L'esercito può impiegare apparecchi e impianti di sorveglianza mobili o fissi, al suolo o volanti, con o senza equipaggio (mezzi di sorveglianza).

² L'impiego di mezzi di sorveglianza in servizio d'appoggio ha luogo nel quadro delle basi legali determinanti per le autorità civili appoggiate.

Art. 81 Compito

¹ I mezzi di sorveglianza servono all'adempimento dei compiti seguenti:

- a. garanzia della sicurezza dei militari nonché di installazioni e materiale dell'esercito;
- b. adempimento del mandato in occasione di impieghi in servizio di promozione della pace, servizio d'appoggio e servizio attivo;
- c. istruzione in vista dei compiti di cui alle lettere a e b.

² L'esercito può mettere a disposizione delle autorità di polizia civili e del Corpo delle guardie di confine, a loro richiesta, mezzi di sorveglianza per impieghi urgenti e temporanei.

Art. 82 Dati

Con i mezzi di sorveglianza possono essere rilevati tutti i dati personali, segnatamente anche dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, necessari all'adempimento dei compiti di cui all'articolo 81.

Art. 83 Acquisizione

I mezzi di sorveglianza devono essere impiegati apertamente, sempre che ciò non pregiudichi l'adempimento dei compiti.

Art. 84 Comunicazione

¹ I dati personali acquisiti con i mezzi di sorveglianza possono essere resi accessibili mediante procedura di richiamo soltanto alle persone direttamente incaricate dell'adempimento del mandato per il quale sono impiegati detti mezzi.

² I dati personali trattati con i mezzi di sorveglianza possono essere comunicati soltanto agli organi e alle persone autorizzati a riceverli conformemente al mandato. I destinatari sono autorizzati a inoltrare i dati personali soltanto in conformità con il mandato.

³ I dati personali che non sono necessari per l'adempimento del mandato non possono essere comunicati.

Art. 85 Conservazione

¹ I dati personali trattati sono distrutti dopo l'adempimento del compito, sempre che non sussista un obbligo di archiviazione fondato sul diritto federale.

² I dati personali di cui all'articolo 84 capoverso 3 devono essere distrutti immediatamente.

Capitolo 3: Disposizioni finali

Art. 86 Disposizioni esecutive

¹ Il Consiglio federale emana per ogni sistema d'informazione le disposizioni necessarie riguardo:

- a. alle responsabilità per il trattamento dei dati;
- b. al catalogo dei dati, segnatamente dei dati della parte del sistema d'informazione impiegata dai Cantoni o da terzi incaricati;
- c. ai dettagli concernenti i diritti di accesso e i diritti di trattamento, segnatamente per quanto concerne la procedura di richiamo;

- d. ai dettagli concernenti la conservazione, l'archiviazione e la distruzione dei dati personali;
- e. alla collaborazione con i Cantoni;
- f. alle misure organizzative e tecniche necessarie per garantire la protezione e la sicurezza dei dati.

² Il Consiglio federale disciplina i dettagli del Sistema integrato dei sistemi d'informazione.

³ Il Consiglio federale tiene un elenco dei mezzi di sorveglianza ammessi e disciplina i casi di acquisizione discreta di dati mediante mezzi di sorveglianza.

Art. 87 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

Art. 88 Entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Modifica del diritto vigente

Gli atti legislativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937¹⁵

Art. 359 cpv. 2 lett. l-n (nuove)

² Il casellario ha lo scopo di assistere le autorità federali e cantonali nell'adempimento dei compiti seguenti:

- l.¹⁶ esame di un non reclutamento, di una degradazione o di un'esclusione dall'esercito ai sensi dell'articolo 21 capoverso 1 o 2 della legge militare del 3 febbraio 1995¹⁷ (LM), rispettivamente di una riammissione nell'esercito ai sensi dell'articolo 21 capoverso 3 della legge militare del 3 febbraio 1995;
- m.¹⁸ esame dell'idoneità per una promozione o una nomina nell'esercito ai sensi dell'articolo 103 capoverso 3 LM;
- n.¹⁹ esame di un'esclusione dal servizio di protezione civile ai sensi dell'articolo 21 della legge federale del 4 ottobre 2002²⁰ sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, rispettivamente di una riammissione nel servizio di protezione civile dopo una tale esclusione.

Art. 360^{bis} cpv. 2 lett. d e k (nuove), 2^{bis} (nuovo), 2^{ter} (nuovo), 2^{quater} (nuovo) e 4

² Le autorità seguenti possono, mediante procedura di richiamo, accedere ai dati personali concernenti le condanne (art. 360 cpv. 2):

- d. Stato maggiore di condotta dell'esercito per compiti ai sensi dell'articolo 359 capoverso 2 lettera l;²¹
- k. Stato maggiore di condotta dell'esercito per compiti ai sensi dell'articolo 359 capoverso 2 lettera m;²²

¹⁵ RS 311.0

¹⁶ All'entrata in vigore della revisione del 13 dicembre 2002 della parte generale del Codice penale svizzero (FF 2002 7351), l'articolo 359 capoverso 2 lettera l della presente revisione diventerà il nuovo articolo 365 capoverso 2 lettera l CP.

¹⁷ RS 510.10

¹⁸ All'entrata in vigore della revisione del 13 dicembre 2002 della parte generale del Codice penale svizzero (FF 2002 7351), l'articolo 359 capoverso 2 lettera m della presente revisione diventerà il nuovo articolo 365 capoverso 2 lettera m CP.

¹⁹ All'entrata in vigore della revisione del 13 dicembre 2002 della parte generale del Codice penale svizzero (FF 2002 7351), l'articolo 359 capoverso 2 lettera n della presente revisione diventerà il nuovo articolo 365 capoverso 2 lettera n CP.

²⁰ RS 520.1

²¹ All'entrata in vigore della revisione del 13 dicembre 2002 della parte generale del Codice penale svizzero (FF 2002 7351), l'articolo 360^{bis} capoverso 2 lettera d della presente revisione diventerà il nuovo articolo 367 capoverso 2 lettera d CP.

1. organi dei Cantoni competenti per l'esclusione dal servizio di protezione civile, per compiti ai sensi dell'articolo 359 capoverso 2 lettera n.²³

^{2bis} L'organo della Confederazione competente per il casellario giudiziale federale comunica senza indugi allo Stato maggiore di condotta dell'esercito, per gli scopi menzionati all'articolo 359 capoverso 2 lettere l-m, tutte le sentenze di condanna per un crimine o un delitto, misure privative della libertà e decisioni successive concernenti la mancata buona condotta di persone soggette all'obbligo di leva e di militari.²⁴

^{2^{ter}} La comunicazione giusta il capoverso 2^{bis} ha luogo nell'ambito di una procedura in due fasi. Sono comunicate dapprima unicamente le generalità delle persone registrate di nazionalità svizzera che hanno compiuto i diciotto anni di età. Se dalle verifiche dello Stato maggiore di condotta dell'esercito risulta che una delle persone oggetto di detta comunicazione è soggetta all'obbligo di leva o è un militare, l'Ufficio federale di giustizia comunica in una seconda fase anche i pertinenti dati penali.

^{2^{quater}} La comunicazione dei dati del casellario giudiziale informatizzato e la verifica preliminare giusta il capoverso 2^{ter} possono aver luogo mediante un'interfaccia elettronica tra il PISA e il VOSTRA.

⁴ I dati personali risultanti da domande registrate di estratti del casellario giudiziale nel quadro di procedure penali in corso possono essere trattati soltanto dalle autorità di cui al capoverso 2 lettere a-e nonché k.²⁵

2. Legge federale del 19 giugno 1992²⁶ sull'assicurazione militare

Art. 1a cpv. 1 lett. d n. 3

Abrogato

Art. 95b Accesso mediante procedura di richiamo

L'assicurazione militare ha accesso mediante procedura di richiamo, nella misura in cui ciò è necessario per il trattamento di casi assicurativi, ai dati personali:

²² All'entrata in vigore della revisione del 13 dicembre 2002 della parte generale del Codice penale svizzero (FF 2002 7351), l'articolo 360^{bis} capoverso 2 lettera k della presente revisione diventerà il nuovo articolo 367 capoverso 2 lettera k CP.

²³ All'entrata in vigore della revisione del 13 dicembre 2002 della parte generale del Codice penale svizzero (FF 2002 7351), l'articolo 360^{bis} capoverso 2 lettera l della presente revisione diventerà il nuovo articolo 367 capoverso 2 lettera l CP.

²⁴ All'entrata in vigore della revisione del 13 dicembre 2002 della parte generale del Codice penale svizzero (FF 2002 7351), l'articolo 360^{bis} capoverso 2^{bis} della presente revisione diventerà il nuovo articolo 367 capoverso 2^{bis} CP.

²⁵ All'entrata in vigore della revisione del 13 dicembre 2002 della parte generale del Codice penale svizzero (FF 2002 7351), l'articolo 360^{bis} capoverso 4 della presente revisione diventerà il nuovo articolo 367 capoverso 4 CP.

²⁶ RS 833.1

-
- a. del Sistema di gestione del personale dell'esercito giusta l'articolo 9 della legge federale del ...²⁷ sui sistemi d'informazione militari (LSIM);
 - b. del Sistema d'informazione medica dell'esercito giusta l'articolo 21 LSIM.

²⁷ RS ...